

Codice A1103A

D.D. 7 agosto 2024, n. 923

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 265COV2020)**



**ATTO DD 923/A1103A/2024**

**DEL 07/08/2024**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 265COV2020)

Visti gli atti trasmessi con prot. 18532 del 11/05/2020, dalla Questura di Torino - Commissariato di P.S. "Barriera Nizza" - Squadra Polizia Amministrativa - a carico del signor *omissis* nato in *omissis* il *omissis* e residente, come indicato nel verbale, a *omissis* in *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 16/2020 dell' 8/05/2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino in Via Nizza n. 7 nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 02/05/2020, relativo all'obbligo per il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali e nei mercati di cui ai punti 6,7, e 8 dell'uso di mascherine e guanti monouso;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

visto in particolare il punto 9 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 02/054/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

Visto che, come da verifiche effettuate dal Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo di questo Ente, il trasgressore non risulta avere alcuna residenza nel territorio italiano, risultando irreperibile;

ritenuta perciò l'impossibilità di poter notificare il provvedimento;

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTO il punto uno del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34 del 21 marzo 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

## L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti